

DM n. 322 del 10 ottobre 2003 pubblicato nella G.U. n.271 del 21.11.2003

OGGETTO: Contrassegni di stato per prodotti alcolici.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21.11.2003 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10.10.2003, n. 322 con il quale viene adottato il regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici.

Il predetto provvedimento reca disposizioni concernenti la riduzione del numero delle tipologie ed il riordino dei tagli dei contrassegni di Stato per i prodotti alcolici, consentendo di effettuare una concreta opera di semplificazione amministrativa per i contribuenti e rendere meno onerosa la gestione contabile dei contrassegni di Stato da parte dell'Amministrazione.

Si richiama pertanto l'attenzione di codesti uffici sulle disposizioni contenute nel decreto in questione.

L'articolo 1, al comma 1, fornisce indicazione dei prodotti assoggettati all'obbligo del contrassegno attraverso l'indicazione dei codici di nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore al 1° gennaio 2002, al fine di consentirne l'esatta individuazione. Nello stesso comma è specificato che l'obbligo in parola sussiste soltanto per quei prodotti che sono destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Viene inoltre precisato che il contrassegno di Stato è applicato a recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal medesimo regolamento. Il comma 2 demanda all'Agenzia delle dogane l'indicazione delle modalità di applicazione dei contrassegni sui recipienti indicati nonché la possibilità, nel caso di mancanza di particolari tipologie di contrassegni o di tagli specifici, di autorizzare l'applicazione di contrassegni aventi caratteristiche diverse da quelle previste dalle disposizioni regolamentari.

E' inoltre previsto che le ditte possano ridurre le dimensioni dei contrassegni in loro possesso per esigenze tecniche legate alla loro applicazione sui contenitori (ad esempio nel caso di bottiglie, contenenti bevande alcoliche, di piccole dimensioni o forme particolari) sempre che, nel contrassegno applicato, rimangano visibili i caratteri alfabetici e numerici che lo identificano e l'emblema dello Stato.

Il comma 3 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, su motivata richiesta delle ditte interessate, possa essere autorizzata l'applicazione del contrassegno di Stato su prodotti sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico, che non risultino soggetti all'obbligo del contrassegno stesso. In virtù del contrassegno applicato, i prodotti in questione, ai sensi degli articoli 29, comma 3, e 30, comma 2, del testo unico accise emanato con decreto legislativo 26.10.1995, n.504, non risultano più assoggettati agli obblighi, previsti in via generale dai medesimi articoli 29 e 30, per i depositi e per la circolazione di alcole e di bevande alcoliche.

E' espressamente stabilito che l'autorizzazione di cui trattasi è concessa in relazione ad uno specifico prodotto commerciale e limitatamente alle tipologie di contrassegni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del regolamento in esame.

L'articolo 2 prevede l'esclusione dall'obbligo del contrassegno per quelle preparazioni toniche che, per la loro composizione, sono assunte in piccole quantità. Tali preparazioni, pur appartenendo ai codici di nomenclatura combinata delle bevande alcoliche (ciò con riferimento alle note esplicative al capitolo 22 della nomenclatura combinata delle Comunità europee di cui alla Gazzetta ufficiale delle Comunità del 23 ottobre 2002), rientrano nel mercato specialistico dei prodotti salutari, richiedenti l'impiego di contenuti quantitativi di alcole.

Pertanto, deve ritenersi non contrastante con esigenze di sicurezza fiscale la commercializzazione di tali specifici prodotti senza l'applicazione del contrassegno.

Viene, inoltre, confermata l'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti non contrassegnati, già prevista dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze 26

giugno 1997, n.219, concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione per alcune bevande, secondo determinate condizioni.

L'articolo 3 concerne le caratteristiche e i prezzi dei contrassegni. Al comma 1, sono indicate le tipologie dei contrassegni e i vari tagli previsti per ogni tipologia, in relazione ai differenti prodotti assoggettati all'obbligo di applicazione del contrassegno in base all'articolo 1. Il comma 2 rinvia all'allegato A per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei contrassegni (tipo di filigrana, formato di carta, formato di stampa, numerazione, caratteri alfabetici ecc.) e all'allegato B per la rappresentazione grafica dei facsimile dei vari tipi di contrassegno; il comma 3 ne elenca i prezzi di vendita. Di seguito si fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie dei nuovi contrassegni, del relativo prezzo e della corrispondenza con quelli attuali.

TIPOLOGIA A. Contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all'accisa sull'alcole etilico, di taglio unico fino a 5 centilitri.

Il prezzo del singolo contrassegno è di euro 0,005. Corrisponderà al contrassegno finora applicato a tutti i recipienti fino a 4 centilitri contenenti: Liquori, Distillati, Spirito puro, Estratti ed essenze per liquori.

TIPOLOGIA B. Contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli della tipologia c), sottoposti all'accisa sull'alcole etilico.

I tagli e i prezzi per il singolo contrassegno di tale tipologia sono:

taglio fino a 0,10 l euro 0,005

taglio fino a 0,20 l euro 0,0155

tagli da 0,35 l; 0,50 l; 0,70 l; 1,00 l; 1,50 l; 2,00 l;

2,50 l, 3,00 l euro 0,047

Corrisponderà ai contrassegni finora applicati ai recipienti contenenti Spirito puro , Estratti ed essenze per liquori.

TIPOLOGIA C Contrassegno per bevande alcoliche, comprese bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all'accisa sull'alcole etilico.

I tagli e i prezzi per il singolo contrassegno di tale tipologia sono:

taglio fino a 0,10 l euro 0,005

taglio fino a 0,20 l euro 0,015

tagli da 0,35 l; 0,50 l; 0,70 l; 1,00 l; 1,50 l; 2,00 l;

2,50 l; 3,00 l; 4,50 l; euro 0,047

Corrisponderà ai contrassegni finora applicati ai recipienti contenenti Liquori e Distillati.

TIPOLOGIA D Contrassegno per bevande alcoliche sottoposte all'accisa sui prodotti intermedi.

I tagli e i prezzi per il singolo contrassegno di tale tipologia sono:

taglio fino a 0,10 l euro 0,005

tagli oltre 0,10 l fino a 0,75 l; 1,00 l; oltre 1,00 l

fino a 2,00 l; oltre 2,00 l fino a 5,00 l; 30,00 l;

60,00 l; euro 0,015

Corrisponderà ai contrassegni finora applicati a tutti i recipienti contenenti Vini aromatizzati e Vini liquorosi.

L'articolo 4 prevede un periodo transitorio di 2 anni per l'utilizzazione dei contrassegni attualmente in uso, finalizzato all'esaurimento delle relative scorte. Il comma 1 stabilisce, in particolare, che durante il periodo transitorio, possano essere consegnati alle ditte utilizzatrici contrassegni del tipo

“vecchio”, equivalenti ai contrassegni richiesti tra quelli indicati all’articolo 3; detti contrassegni sono applicati ai recipienti entro 3 anni dalla entrata in vigore della nuova disciplina. Il comma 2 stabilisce che, qualora alle ditte siano consegnati in luogo dei contrassegni richiesti, contrassegni di “vecchie” tipologie, questi siano ceduti comunque al prezzo dei contrassegni “nuovi” richiesti, per evitare evidenti disparità di trattamento fiscale.

Durante il predetto periodo transitorio, l’indicazione qualitativa riportata sui vecchi contrassegni (che potranno essere utilizzati su recipienti contenenti prodotti diversi da quelli in essi indicati) non identificherà, ovviamente, il prodotto.

Inoltre si fa presente che:

a) per quanto riguarda il contrassegno di cui alla lettera a) dell’art.3 “fino a 5 centilitri”, non ancora disponibile, potrà essere utilizzato l’attuale contrassegno da “4 centilitri”; b) non saranno più distribuiti dai competenti Uffici dell’Agenzia delle Dogane contrassegni di Stato per i seguenti prodotti: grappa, grappa invecchiata almeno 1 anno e distillato di vino invecchiato da 1 a 2 anni, da 2 a 3 e superiore a 3 anni. In sostituzione verranno distribuiti contrassegni delle tipologie giacenti al 19.1.2004 e ricompresi, in base alla nuova disciplina, nella tipologia C, esaurendo le giacenze secondo criteri di disponibilità e avuto riguardo alle prevedibili richieste.

Sarà comunque possibile per le Aziende del settore continuare ad utilizzare i contrassegni sopra ricordati non più distribuiti (grappa, grappa invecchiata almeno 1 anno, distillato di vino invecchiato da 1 a 2 anni, da 2 a 3 e superiore a 3 anni), fino ad esaurimento delle relative giacenze.

Per quanto riguarda il sistema di contabilizzazione, dovrà essere effettuata la chiusura della gestione contabile dei registri con le vecchie categorie di contrassegni, con il riporto delle somme in un nuovo registro.

L’articolo 5 fissa l’entrata in vigore del regolamento al sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè al 20 gennaio 2004.

Si pregano gli Uffici di adottare ogni utile iniziativa al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni, attenendosi alle indicazioni fornite e non mancando di segnalare tempestivamente eventuali problematiche che dovessero insorgere nella pratica applicazione del regolamento in parola per l’adozione delle determinazioni del caso.

Il Direttore dell’Area Centrale
Dr. A. Tarascio